



Milano, 24/04/09
Prot. n. 354/2009/CT

Decreto 25 febbraio 2009: la carta sconto benzina entra a regime nelle zone di confine

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con decreto del 25 febbraio 2009, ha definito le misure di attuazione della legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, previste dall'art. 2-ter recante "*Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione*" (articolo introdotto grazie ad un emendamento della Lega Nord. Vedere anche il link:

http://www.padaniaoffice.org/pdf/ambiente/doc_politici/sconto_benzina_aree_confine.pdf).

In particolare le norme del decreto si applicano alle Regioni Lombardia e Piemonte che, con propria legge, possono ridurre, nei distributori stradali, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. A queste vengono comunicati, di norma trimestralmente, il prezzo alla pompa dei carburanti nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 20 chilometri dal confine italiano. Le Regioni, nell'ambito dell'autonoma regolamentazione, disciplinano le modalità per l'effettuazione dei rimborsi con la misura dello sconto (che, in ogni caso, non potrà comportare l'adozione di un prezzo inferiore a quello praticato nella Confederazione elvetica) e con una riduzione differenziata nel territorio in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine.

La carta sconto benzina dopo l'emanazione del decreto, entra, quindi, finalmente a regime, confermando la riduzione alla pompa di 18 centesimi di euro nella fascia A (10 km dal confine) e di 10 centesimi nella fascia B (20 km).

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il mese di aprile di ogni anno provvederà a determinare la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA da attribuire alle Regioni Lombardia e Piemonte in relazione all'onere finanziario sostenuto per la vendita, a prezzo ridotto, del carburante per autotrazione.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Decreto 25 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze (G.U. n. 59 del 12 marzo 2009) - Attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali» che stabilisce che le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nel territorio elvetico e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine;

Visto il comma 4 del medesimo art. 2-ter con il quale si determina che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo e, annualmente, viene determinata la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA a copertura degli sconti praticati ai sensi del precedente comma 2;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, recante «Modalità di assegnazione e pagamento di una quota delle accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte»;

Ritenuta la necessità, in attuazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di sostituire il predetto decreto del 25 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme del presente decreto si applicano alle regioni Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge, nei distributori stradali, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. L'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione elvetica comunica, di norma, trimestralmente ai presidenti delle giunte regionali il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 20 chilometri dal confine italiano. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.
3. Le regioni Lombardia e Piemonte informano il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - e l'Agenzia delle dogane di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte.
4. Le regioni Lombardia e Piemonte, nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione, disciplinano le modalità per l'effettuazione dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla pompa e dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto, prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso e tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali. In ogni caso, la misura dello sconto non potrà comportare l'adozione di un prezzo inferiore a quello praticato nella Confederazione elvetica come comunicato dall'ambasciata d'Italia ai sensi del precedente comma 2, ed è differenziata in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
5. Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di compartecipazione all'IVA prevista dall' art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, le regioni Lombardia e Piemonte provvedono ad allestire con propri fondi un sistema informativo che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) rilascio di apposito identificativo elettronico con il quale individuare i cittadini beneficiari dell'iniziativa;
 - b) censimento e collegamento in rete dei punti di vendita dei carburanti per autotrazione aderenti all'iniziativa;
 - c) registrazione informatica delle transazioni effettuate a prezzo ridotto con conservazione, per i controlli di legge, degli identificativi del beneficiario e del punto vendita in cui è stata eseguita ogni singola transazione;
 - d) registrazione delle quantità di litri di benzina e gasolio per autotrazione venduti a prezzo ridotto e delle disposizioni di pagamento con le quali viene effettuato il rimborso al gestore dell'impianto di distribuzione.
6. Le regioni interessate, entro il mese di gennaio di ciascun anno, comunicano all'Agenzia delle dogane, l'elenco, riferito all'anno precedente, dei punti di vendita dei carburanti a prezzo ridotto, indicando per ciascuno la relativa fascia di appartenenza ed i litri di benzina e di gasolio erogati a prezzo ridotto. Le eventuali rettifiche devono essere comunicate all'Agenzia delle dogane entro il mese di febbraio. L'Agenzia delle dogane, entro il mese di aprile di ciascun anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i litri di benzina e di gasolio per

autotrazione erogati nell'anno precedente a prezzo ridotto, correlandoli percentualmente al totale dei litri erogati a prezzo pieno nelle regioni in argomento. Le eventuali rettifiche sono comunicate entro il mese di novembre.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento e nel rispetto del limite individuato al comma 3, provvede a determinare la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA da attribuire alle regioni Lombardia e Piemonte in relazione all'onere finanziario sostenuto per la vendita, a prezzo ridotto, di carburante per autotrazione.
2. L'importo determinato ai sensi del comma 1 viene comunicato, entro il mese di maggio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che provvede, entro il successivo mese di giugno, ad attribuirlo alle medesime regioni, al netto delle somme complessivamente anticipate con le modalita' di cui al successivo art. 3.
3. L'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato non puo' eccedere il differenziale ottenuto tra l'ammontare delle spese sostenute dalle regioni Lombardia e Piemonte per praticare la riduzione del prezzo alla pompa nelle zone di confine ed il maggior introito in termini di accisa per le medesime regioni derivante dall'incremento del numero di litri di carburante venduti rispetto all'anno 2008 e, in ogni caso, non superare l'importo annuo complessivo di euro 20 milioni.

Art. 3.

1. Nelle more dell'acquisizione dei dati di consuntivo relativi a ciascun anno di riferimento, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attribuisce mensilmente alle regioni Lombardia e Piemonte le somme spettanti sulla base dei dati, espressi in dodicesimi, comunicati dal Dipartimento delle finanze e relativi alla vendita dei carburanti a prezzo scontato per l'anno precedente.
2. In considerazione dei tempi previsti per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, le somme relative alle prime quattro mensilita' di ciascun anno saranno erogate contestualmente alla mensilita' di maggio.
3. Nel caso in cui le somme attribuite a titolo di acconto in favore delle regioni Lombardia e Piemonte risultino eccedenti rispetto a quelle determinate sulla base dei dati di consuntivo, al relativo recupero si provvede, fino a concorrenza, sulle somme da erogare a titolo di acconto nell'anno successivo, ivi compreso quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Art. 4.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti previsti dal decreto n. 3342/E del 25 gennaio 2001.
 2. Il conto corrente previsto dall'art. 3 del predetto decreto viene chiuso entro il mese di maggio 2009, dopo aver effettuato gli accrediti alle regioni Piemonte e Lombardia e il versamento all'Erario statale come previsto dallo stesso art. 3.
 3. Con decorrenza 1° marzo 2009 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dopo aver provveduto alla ripartizione di cui all'art. 2 del decreto 1° marzo 1996, riversa mensilmente le disponibilita' residue nel conto entrate del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo I - capitolo 1409.
- Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009